

INNOVA ITALY 1 S.P.A.

PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Introduzione

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM approvato in data 1 marzo 2012, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti AIM**"), un emittente AIM deve disporre di procedure, risorse e controlli sufficienti per il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di cui al predetto regolamento. L'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM dispone, tra l'altro, che la società debba adempiere ad alcuni obblighi informativi con riferimento ad operazioni compiute dagli amministratori delle società emittenti AIM Italia su strumenti finanziari AIM Italia nei termini e con le modalità determinate nel medesimo articolo.

Inoltre, obblighi informativi di *internal dealing* sono disciplinati anche dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato (la "**Market Abuse Regulation**" o la "**MAR**"). La MAR si applica, infatti, anche agli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione quali l'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana (l'"**AIM Italia**").

Al fine di ottemperare ai predetti obblighi informativi, il Consiglio di Amministrazione di Innova Italy 1 S.p.A. (la "**Società**") ha adottato la presente procedura in materia di operazioni compiute da Soggetti Rilevanti, come di seguito definiti, in data 23 settembre 2016 (di seguito la "**Procedura**").

La presente Procedura trova applicazione a far data dalla richiesta di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle azioni e dei *warrant* della Società (rispettivamente le "**Azioni**" e i "**Warrant**").

1. Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura i termini indicati con la lettera maiuscola, e non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.

Per "**Collegio Sindacale**" si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Per "**Consiglio di Amministrazione**" si intende il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

Per "**Controllate**" si intendono le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Per "**Data di Esecuzione**" si intende il giorno in cui: i) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto di Strumenti Finanziari, a prescindere dalla data di liquidazione; ii) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di quelli che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Strumenti Finanziari, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*; iii) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

Per "**Investor Relator**" si intende il responsabile della funzione *investor relation* della Società.

Per "**Soggetto Rilevante**" si intende una persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo, la quale sia:

- (a) un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società;
- (b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- (c) una Persona Strettamente Collegata di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) e (b) che precedono.

Per "**MAR**" si intende il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.

Per "**Operazione**" si intende:

- (1) qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari della Società detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Collegata inclusi: (i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali Strumenti Finanziari; (ii) l'attribuzione o l'accettazione da parte di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari; (iii) l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari; (iv) atti di disposizione tra gli amministratori e/o dipendenti rilevanti della Società; (v) la conclusione di operazioni fuori dal mercato AIM Italia aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari; (vi) trasferimenti a titolo gratuito; e (vii) qualsiasi azione propria acquistata o ceduta dalla Società;
- (2) l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario Collegato da parte di un Soggetto Rilevante e/o di una Persona Strettamente Collegata;
- (3) ai sensi dell'art. 19, comma 7, della MAR: (a) la concessione in pegno ovvero il prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata¹; (b) operazioni effettuate da coloro che professionalmente predispongono o eseguono operazioni oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata, anche quando è esercitata discrezionalità; e (c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Per "**Persona Strettamente Collegata**" si intende:

- a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa applicabile;
- b) un figlio a carico;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) sopra, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Per "**Prodotto Finanziario Collegato**" si intende ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario.

Per "**Regolamento Emittenti AIM**" si intende il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 15 settembre 2014 e successive modifiche.

Per "**Soggetto Preposto**" si intende quanto stabilito all'art. 4.

¹ L'art. 19 della MAR chiarisce: "*Ai fini della lettera a) non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto deposito a meno che e fino a quando tale pegno o altra garanzia diventa accessorio ad ottenere una specifica facilitazione creditizia*".

Per “**Strumenti Finanziari**” si intendono gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia (e titoli di debito della Società se emessi).

Per “**Strumenti Finanziari Collegati**” si intendono:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili negli Strumenti Finanziari o scambiabili con essi;
- c) gli strumenti finanziari derivati sugli Strumenti Finanziari indicati dall’articolo 1, comma 3, del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.

Per “**TUF**” si intende il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

2. Ambito di applicazione

La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Collegate nei confronti della Società, nonché gli obblighi della Società nei confronti del pubblico ed è dotata di efficacia cogente nei riguardi dei Soggetti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito copia del presente Regolamento sottoscritta ai sensi del successivo articolo 7.

Sono oggetto di comunicazione le Operazioni su Strumenti Finanziari o su Strumenti Finanziari Collegati, eseguite da Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate.

Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla presente procedura le seguenti operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Strumenti Finanziari o di Strumenti Finanziari Collegati, compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate, il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di Euro 5.000 (cinquemila) nell’arco di un anno civile, salvo diversa soglia stabilita dalla Consob ai sensi dell’art. 19, comma 8, del MAR, la quale non potrà superare Euro 20.000 (ventimila).

L’importo di cui alla lettera a) deve essere calcolato sommando senza compensazione le operazioni, relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari, effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Collegata. Per gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni, l’importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. Superato il predetto limite di Euro 5.000 i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare – tempestivamente ed entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla Data di Esecuzione dell’ultima operazione che importato il superamento del citato limite – le operazioni già effettuate e ogni operazione successiva al superamento del limite, indipendentemente dal loro ammontare.

L’ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Collegate dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all’abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

3. Obbligo di comunicazione

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate devono comunicare alla Consob ed alla Società, le Operazioni su Strumenti Finanziari o su Strumenti Finanziari Collegati entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione fornendo le informazioni (ove disponibili) nel modello riportato nell’Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 e allegato alla presente Procedura (**Allegato A**).

La Società comunica al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione mediante l’invio di un avviso tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) incaricato dalla Società e mediante pubblicazione sul proprio sito web, in

ossequio a quanto previsto dagli art. 17 e 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Collegata.

Le comunicazioni alla Consob sono effettuate tramite invio del modello di cui all'Allegato attraverso l'invio della comunicazione tramite:

- telefax al numero 06.84.16703 ovvero
- email all'indirizzo consob@pec.consob.it (da indirizzo PEC)
- altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web.

4. Termini e modalità di invio delle comunicazioni al Soggetto Preposto

Ciascun Soggetto Rilevante e Persona Strettamente Collegata è tenuto a comunicare al soggetto preposto alle comunicazioni con Borsa Italiana S.p.A., individuato nella persona dell'Investor Relator (di seguito il "**Soggetto Preposto**") tutte le Operazioni, entro 3 (tre) giorni di lavorativi dalla Data di Esecuzione dell'Operazione.

Le comunicazioni dovranno contenere tutte le informazioni previste dal precedente articolo 3 e dovranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica: info@innova-italy.it ovvero al seguente numero di fax 02-700533372.

In ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate, daranno un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al seguente numero 02 87157714.

5. Obblighi di comunicazione della Società

Una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le informazioni, il Soggetto Preposto – dopo aver informato il Nominated Advisor – predispone la comunicazione al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione dell'Operazione. Il testo della comunicazione dovrà essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR.

Il Soggetto Preposto procede alla comunicazione tramite SDIR e alla pubblicazione sul sito *internet* della Società, in ossequio a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM, entro il secondo giorno di mercato aperto successivo alla data di ricezione della comunicazione da parte del Soggetto Rilevante.

6. Black-out periods

Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere le operazioni di cui al precedente articolo 2 nei 30 giorni di calendario precedenti il Consiglio di Amministrazione della Società chiamato ad approvare il progetto di bilancio e la relazione semestrale.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di *stock option* nonché di diritti d'opzione; tuttavia si applica, invece, alle operazioni relative ai titoli acquistati per effetto dell'esercizio di tali diritti, né si applica alle operazioni in cui la titolarità effettiva non si modifica.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, tra l'altro, in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni.

Oltre quanto previsto al precedente capoverso, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai soggetti indicati al precedente capoverso è vietato o limitato il compimento di operazioni.

7. Sistema sanzionatorio

Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 182, comma 2-bis del TUF, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter del TUF si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) del TUF (ovverosia gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi, anche agli strumenti finanziari quotati sull'AIM Italia.

Inoltre, l'art. 30 della MAR prevede sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di internal dealing, applicabili una volta implementate dai singoli Stati Membri.

In caso di violazione della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.

Inoltre, l'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle azioni all'AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una società controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle società controllate.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

8. Disposizioni finali

Il Soggetto Preposto, invia la presente Procedura a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia. Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente procedura; e (iii) rivolgersi al responsabile dell'Ufficio Investor Relations in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della stessa.

Il Soggetto Preposto redige un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Collegate.

I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto Persone Strettamente Collegate gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente Procedura e conservano copia della notifica.

9. Modifiche

Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il

Regolamento Emittenti AIM) ovvero di richieste di Borsa Italiana S.p.A., la procedura potrà essere modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, - indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; - nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[- Indicare la natura dello strumento: - un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; - una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. - Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>

b)	Natura dell' operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dal- l'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" data-bbox="592 495 1458 584"> <thead> <tr> <th data-bbox="592 495 1023 584">Prezzo/i</th> <th data-bbox="1023 495 1458 584">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="592 584 1458 965"> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> </td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i	<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
Prezzo/i	Volume/i					
<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>						
d)	Informazioni aggregate - Volume aggregato - Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>- sono della stessa natura;</i> <i>- sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>- sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>				
e)	Data dell' operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>				

f)	Luogo dell' operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>
----	------------------------	---

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).